



ARM - Azienda Romana Mercati

***REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
"I PRODOTTI DELLA CAMPAGNA ROMANA"***

Novembre 2009

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO

"I PRODOTTI DELLA CAMPAGNA ROMANA"

ART. 1 - OBIETTIVI DEL MARCHIO

Il Marchio collettivo "I Prodotti della Campagna Romana" intende qualificare le Imprese interessate a promuovere:

- la gamma dei prodotti tipici della cultura gastronomica romanesca, realizzati nell'ambito del territorio della Campagna Romana e degli altri territori che offrono condizioni omogenee di produzione;
- la gamma dei prodotti non alimentari tipici della Campagna Romana (piante e fiori, prodotti ornamentali);
- l'ospitalità agrituristica tipica della Campagna Romana.

Il Marchio è di proprietà dell'ARM - Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma.

ART. 2 - QUALIFICHE E REQUISITI DEGLI UTILIZZATORI MARCHIO

Posso utilizzare il logo, dietro apposita richiesta, le Imprese che:

- offrono specialità alimentari e non alimentari iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Lazio;
- forniscono in modo documentato prodotti base per le elaborazioni gastronomiche tradizionali della cucina romana;
- realizzano produzioni storicamente legate al territorio della Campagna Romana o zone limitrofe;
- nel caso dei prodotti trasformati, essi abbiano subito le fasi caratterizzanti della trasformazione nel territorio tradizionale almeno da materie prime di origine nazionale;
- producono prodotti ornamentali legati all'immagine della cultura del territorio della Campagna Romana;
- qualificano la propria offerta agrituristica con requisiti di tipicità della Campagna Romana.

ART. 3 - IMPEDIMENTI ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO

Il Marchio non può essere utilizzato:

- per affermare una origine esclusiva di un prodotto da una determinata provenienza;
- per comunicare al consumatore il possesso di particolari requisiti di qualità, o salubrità, o altri requisiti che non siano quelli indicati negli obiettivi di cui all'art 1;
- per qualificare prodotti e servizi non ricompresi nel presente Regolamento od in modo non esclusivo;
- per promuovere prodotti o servizi in modo ingannevole;
- sulle etichette ed imballaggi dei prodotti già contrassegnati da denominazioni di origine comunitarie (DOP, IGP, STG) e nazionali (DOCG, DOC, IGT).

ART. 4 - LICENZA D'USO DEL MARCHIO

Possono accedere all'utilizzo del Marchio, previo rilascio di una apposita licenza, le Imprese di produzione e le Imprese di distribuzione.

Per accedere al Marchio le imprese di produzione devono:

- presentare una candidatura per la licenza d'uso documentando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- indicare le produzioni ed i servizi offerti sul mercato e che possono essere accompagnati nella fase di offerta con il Marchio;
- quantificare in modo orientativo per ogni prodotto e servizio il relativo volume annuale di offerta e, nel caso di offerta stagionale, il relativo calendario;
- sottoporsi ad una visita preliminare di controllo;
- dichiarare di accettare volontariamente il controllo da parte di ARM - Azienda Romana Mercati o suo delegato e di accettare esplicitamente la sospensione o revoca d'uso del Marchio in caso del mancato rispetto del Regolamento d'uso;
- provvedere al pagamento della quota annuale fissata per il servizio di qualificazione.

Il diritto d'uso del Marchio non è trasmissibile.

I Distributori devono:

- richiedere a titolo gratuito l'uso del Marchio per la qualificazione dei punti vendita e delle azioni di comunicazione;
- dichiarare di accettare volontariamente i controlli da parte di ARM - Azienda Romana Mercati o suo delegato e di accettare esplicitamente la sospensione o revoca d'uso del Marchio in caso di mancato rispetto del Regolamento d'uso;
- impegnarsi ad un uso del Marchio esclusivo per i prodotti dei produttori aderenti, ed a non confondere il consumatore promuovendo nello stesso spazio di vendita o di comunicazione anche altri prodotti non facenti parte della gamma qualificata dal Marchio;
- comunicare all' ARM - Azienda Romana Mercati i punti vendita e le relative referenze ed i periodi in cui si effettuano le promozioni;
- dichiarare di accettare volontariamente il controllo da parte di ARM - Azienda Romana Mercati o suo delegato e di accettare esplicitamente la sospensione o revoca d'uso del Marchio in caso di mancato rispetto del Regolamento d'uso.

ART. 5 - UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO IN CASO DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

Nel caso in cui un prodotto od un servizio acquisiscano particolare importanza nella promozione della gamma della Campagna Romana, l' ARM - Azienda Romana Mercati può procedere, in collaborazione con i produttori stessi e con le organizzazioni di categoria interessate, a redigere un apposito disciplinare di certificazione.

Il disciplinare, che rappresenta la regola di produzione qualificante ed è corredato da un Piano dei Controlli, viene sottoposto al Comitato di Certificazione, appositamente nominato dalla Giunta della Camera di Commercio di Roma, che:

- approva il disciplinare, o ne richiede modifica ai fini della sua approvazione;
- approva il Piano dei Controlli, o ne richiede modifica ai fini della sua approvazione;
- rilascia la certificazione per lotti omogenei di prodotto dietro apposita richiesta dell'impresa di produzione e pagamento dei relativi costi secondo il Tariffario approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Roma.

I prodotti certificati, oltre ad essere accompagnati dal Marchio, possono essere qualificati da apposita fascetta recante un contrassegno numerato e/o da un certificato.

ART. 6 - CONCESSIONE DEL MARCHIO PER I PRODOTTI SOGGETTI A CERTIFICAZIONE (DISCIPLINARI VOLONTARI)

Le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che permettono alle Imprese di essere accreditate all'uso del Marchio sono riportate nei disciplinari di prodotto.

I Disciplinari di prodotto dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

- il nome del prodotto;
- la descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche;
- gli elementi che comprovano la tipicità del prodotto secondo le condizioni minime descritte all'art. 2 del presente Regolamento;
- la descrizione del processo produttivo e gli elementi sottoposti a controllo;
- le procedure di controllo.

I disciplinari di servizio devono essere riferiti alle caratteristiche minime del servizio effettuato.

I Disciplinari devono prevedere sistemi e procedure per il controllo delle Imprese aderenti. Tali informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedono. L'ARM - Azienda Romana Mercati identifica la struttura di controllo secondo una propria valutazione di idoneità, o potrà riconoscere all'atto dell'accreditamento di una o più Imprese una struttura già operante.

Il Comitato di Certificazione "Campagna Romana" riscontrata la idoneità del disciplinare proposto a garantire la conformità del prodotto agli standards di qualità dichiarati, cura il deposito del disciplinare presso un Registro interno. Tale Registro, costituito presso l'ARM - Azienda Romana Mercati e mantenuto a sua cura, non è aperto alla consultazione pubblica, ma può essere divulgato allo scopo di valorizzare i prodotti e le Imprese tutelate dal Marchio.

Firma per accettazione

ART. 7 - IMPRESE

Possono aderire al Marchio le Imprese, anche in forma di consorzio o di organizzazioni di produttori, che producono, lavorano/trasformano o forniscono i prodotti rientranti tra quelli previsti nell'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 8 - GESTIONE DEL REGOLAMENTO D'USO

La gestione del Regolamento d'uso viene assicurata dall'ARM - Azienda Romana Mercati attraverso le attività di:

- Approvazione: l'Organo di Amministrazione dell'ARM - Azienda Romana Mercati, verificata la congruenza dei contenuti del Regolamento con le realtà produttive locali e le normative vigenti, approva il documento e ne provvede il deposito presso l'Ufficio Marchi e Brevetti;
- Aggiornamento: gli eventuali aggiornamenti del Regolamento d'uso saranno approvati dall'ARM - Azienda Romana Mercati sentito il Comitato Tecnico, secondo il medesimo procedimento previsto per l'approvazione, e depositati presso l'Ufficio Marchi e Brevetti.

L' ARM - Azienda Romana Mercati assicura direttamente, o per il tramite di una struttura fiduciaria, le attività di divulgazione delle informazioni per gli utilizzatori del Marchio, per le necessità procedurali interne, o per i consumatori. Nella medesima funzione di sportello sono anche comprese le attività di tenuta e pubblicità dei Registri delle Imprese aderenti al Marchio e dei Disciplinari approvati.

Qualora venissero apportate delle variazioni ai disciplinari di prodotto od al presente Regolamento d'uso, l' ARM - Azienda Romana Mercati ne dà tempestiva comunicazione alle Imprese aderenti iscritte nel Registro delle Imprese aderenti al Marchio e con domanda in corso d'esame.

In caso di variazioni del Regolamento di riferimento, se l'Impresa intende mantenere l'adesione, la Società Consortile, si riserva il diritto di verificare la conformità del prodotto dell'Impresa ai requisiti del nuovo documento.

All'emissione di un nuovo documento, le Imprese aderenti verranno invitate ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine che viene stabilito dall' ARM - Azienda Romana Mercati in considerazione dell'entità delle modifiche da apportare.

In caso di non accettazione della variazione, l'Impresa può rinunciare all'adesione.

ART. 9 - DOMANDA DI ADESIONE - PRODUTTORI

Ai Produttori interessati all'adesione al Marchio "I Prodotti della Campagna Romana" viene rilasciata la seguente documentazione informativa:

- a) domanda di adesione;
- b) due copie del Regolamento d'uso;
- c) due copie del disciplinare o dei disciplinari di prodotto (se già approvato);
- d) tariffario.

L'Impresa di produzione deve integrare la domanda di adesione al Marchio con i seguenti documenti:

- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia del presente Regolamento d'uso firmato su tutte le pagine per accettazione.

L' ARM - Azienda Romana Mercati controlla la completezza della documentazione ed autorizza l'adesione.

Firma per accettazione

ART. 10 - DOMANDA DI ADESIONE - DISTRIBUTORI

Ai Distributori interessati all'adesione al Marchio "I Prodotti della Campagna Romana" viene rilasciata la seguente documentazione informativa:

- a) domanda di adesione;
- b) scheda informativa;
- c) due copie del Regolamento d'uso.

L'Impresa di distribuzione deve integrare la domanda di adesione al Marchio con i seguenti documenti:

- copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia del presente Regolamento d'uso firmato su tutte le pagine per accettazione.

L' ARM - Azienda Romana Mercati controlla la completezza della documentazione ed autorizza l'adesione.

ART. 11 - ADESIONE

Se l'esame dell'iter valutativo dell'Impresa ha esito positivo, l' ARM - Azienda Romana Mercati rilascia all'Impresa il materiale necessario alla riproduzione del Marchio "I Prodotti della Campagna Romana".

Il cliché viene rilasciato dall'ARM - Azienda Romana Mercati, che è il reale proprietario. Il rispetto delle dimensioni e caratteristiche del logo deve essere sempre mantenuto.

Ogni altro uso del Marchio deve essere preventivamente autorizzato dall'ARM - Azienda Romana Mercati.

Nel caso di esito negativo, l'ARM - Azienda Romana Mercati comunica all'Impresa la decisione e richiede una proposta di azioni correttive da effettuare entro un tempo indicato e/o la possibilità di eseguire ulteriori prove.

In questo caso l'importo delle spese relative alle ulteriori prove deve essere corrisposto dall'Impresa.

La domanda di adesione si ritiene decaduta se l'Impresa non ha dato seguito alle richieste e entro sei mesi dalla notifica delle azioni correttive.

I nominativi delle Imprese licenziatarie del Marchio con indicazione della specifica classe di prodotto e del disciplinare relativo sono inseriti nel Registro degli aderenti al Marchio. Tale Registro è costituito e mantenuto aggiornato a cura dell'ARM - Azienda Romana Mercati.

ART. 12 - OPPOSIZIONE

In caso di opposizione di terzi alla partecipazione al Marchio di uno o più aderenti o di segnalazioni di irregolarità, l'ARM - Azienda Romana Mercati provvede affinché sia autorizzata la consultazione della domanda, sempre che sia dimostrato un legittimo interesse.

Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'ARM - Azienda Romana Mercati.

L'ARM - Azienda Romana Mercati competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione.

Per essere ricevibile una dichiarazione di opposizione deve dimostrare l'inottemperanza alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

ART. 13 - OBBLIGHI

Durante il periodo di validità dell'adesione, l'Impresa aderente:

- ha il diritto di fregiarsi del Marchio;
- si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso l'adesione al Marchio e la sua utilizzazione;
- è responsabile della conformità della produzione e/o trasformazione alle specifiche tecniche contenute nel disciplinare.

Il mancato rispetto degli impegni comporta la sospensione o la revoca della validità dell'adesione al Marchio.

Firma per accettazione

In caso di comportamento scorretto dell'Impresa aderente, l'ARM - Azienda Romana Mercati intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine; tali azioni possono consistere nella sospensione o revoca dell'adesione, nella pubblicazione della trasgressione, in provvedimenti legali, ecc.

ART. 14 - SOSPENSIONE

La sospensione è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

In ogni caso la sospensione viene applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
- l'Impresa abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria ovvero in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa della normativa vigente riguardante i prodotti agricoli e alimentari;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

L'ARM - Azienda Romana Mercati può disporre l'annullamento della sospensione su segnalazione del Comitato Tecnico una volta accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco degli utilizzatori.

ART. 15 - REVOCA

L'ARM - Azienda Romana Mercati può proporre la revoca della concessione dell'adesione al Marchio qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
- presenza di non conformità critiche verificate nella realizzazione dei prodotti o nei servizi;
- cessazione delle attività di produzione;
- persistere del rifiuto al pagamento dei corrispettivi dovuti per oltre 30 giorni successivi al ricevimento della diffida inviata dall' ARM - Azienda Romana Mercati all'Impresa per lettera raccomandata;
- ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
- fallimento o liquidazione.

La decisione della revoca della concessione viene comunicata dall'ARM - Azienda Romana Mercati mediante lettera raccomandata A.R., fax o mezzi equivalenti e comporta la cancellazione dall'elenco degli utilizzatori.

ART. 16 - RINUNCIA

L'Impresa aderente può rinunciare all'utilizzo del Marchio:

- 1) nel caso di variazione del disciplinare approvato da parte dell'ARM - Azienda Romana Mercati;
- 2) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- 3) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni stabilite dal Comitato Tecnico;
- 4) per recesso motivato.

Nei casi 2 e 3, la comunicazione deve essere inviata dall'Impresa entro 30 giorni dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'ARM - Azienda Romana Mercati.

Nei casi 2, 3 e 4, la rinuncia, totale o parziale, diventa effettiva 90 giorni dopo la data in cui l'Impresa ha dato comunicazione scritta con riscontro di ricezione.

In caso di revoca, sospensione o rinuncia della concessione, l'Impresa aderente deve impegnarsi a:

- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al Marchio "I Prodotti della Campagna Romana";
- consegnare i documenti dell'utilizzo del Marchio su richiesta dell'ARM - Azienda Romana Mercati.
- darne comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R., fax o mezzi equivalenti.

La pubblicità del Marchio è vietata quando non sia ancora stata rilasciata la concessione e comunque in caso di sospensione, revoca o rinuncia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Gli atti e le informazioni riguardanti l'Impresa aderente, il prodotto e le specifiche produttive acquisiti o di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di valorizzazione, sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'Impresa.

In caso di obbligo di legge alla divulgazione, l' ARM - Azienda Romana Mercati metterà a conoscenza dell'Impresa interessata le informazioni fornite. L'ARM - Azienda Romana Mercati vincola il proprio personale e chiunque, operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate, al segreto professionale. Atti e documenti acquisiti dall'ARM - Azienda Romana Mercati e riguardanti le Imprese vengono gestiti in forma riservata a fronte di apposita procedura.

Firma per accettazione